

Google Street View: le auto dovranno essere riconoscibili - 15 ottobre 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTA la nota del 18 settembre 2008 con la quale Google Inc. ha comunicato all'Autorità l'intenzione di rendere operativo in Italia il servizio *Street View*, fornendo, contestualmente, informazioni in merito allo stesso e chiarendo che esso "*consente agli utenti di visualizzare le foto panoramiche delle strade di una città italiana dove il servizio è attivo*" e che è possibile "*fare lo zoom della foto, spostarsi con il mouse del P.C. avanti ed indietro lungo le strade e persino ruotare la visuale di 360°*";

VISTA la nota di Google Inc. del 1 giugno 2010, con la quale la società, elettivamente domiciliata presso lo studio legale Hogan Lovells in Roma, ha fornito all'Autorità ulteriori elementi in merito al servizio *Street View*;

CONSIDERATO che, secondo quanto dichiarato dalla società, le immagini sono riprese, al livello della strada, da particolari fotocamere posizionate su veicoli in grado di scattare fotografie in movimento e che, a seguito della loro acquisizione, le stesse sono inviate automaticamente al *server* di Google Inc. negli Stati Uniti dove si provvede all'elaborazione ed all'inserimento delle foto selezionate sul sito *web* di Google, mediante il quale sono oggetto di diffusione *online* per diversi mesi;

CONSIDERATO che, in alcuni casi, le predette fotografie contengono anche dati personali, quali, ad esempio, immagini di individui o targhe di veicoli;

VISTE le numerose segnalazioni pervenute a questa Autorità, relative proprio all'acquisizione di immagini da parte della società che, nel fotografare i luoghi, ha ripreso anche soggetti identificabili che non desideravano comparire sulle fotografie pubblicate *online* da Google;

CONSIDERATO che il servizio *Street View*, in ragione delle sue caratteristiche, nonché sulla base degli elementi emersi dall'analisi delle predette segnalazioni, rende necessaria una riflessione più ampia sul rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali;

RITENUTO che al trattamento di dati personali posto in essere da Google Inc. si applichino le norme del Codice, in quanto effettuato mediante strumenti situati nel territorio dello Stato (art. 5 del Codice);

RITENUTA, quindi, la necessità che Google Inc., in qualità di titolare del trattamento, provveda a designare un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali;

CONSIDERATO che al caso in esame risulta applicabile la disciplina relativa all'uso delle immagini e che quindi, in linea generale, non è necessario acquisire il consenso degli interessati quando la ripresa fotografica avviene in luogo pubblico, salve le limitazioni previste dalla legge, quali, ad esempio, il divieto di diffusione di fotografie quando ciò comporti pregiudizio all'onore, alla reputazione, al decoro della persona ripresa (art. 97, comma 2, della l. 22 aprile 1941, n. 633) o il divieto di diffusione di dati

idonei a rivelare lo stato di salute (art. 26, comma 5 del Codice);

CONSIDERATE, tuttavia, le peculiari caratteristiche delle fotografie scattate da Google Inc., che, oltre ad essere oggetto di diffusione *online* per un considerevole periodo di tempo, possono essere ingrandite per consentire all'utente una visualizzazione dettagliata delle stesse;

CONSIDERATO che, comunque, il trattamento di dati personali svolto da Google Inc. per la fornitura del servizio Street View deve avvenire nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, correttezza e necessità sanciti dall'art. 11 del Codice;

RITENUTO, che, al riguardo, risulta opportuna la misura già adottata da Google Inc. di oscurare, prima della pubblicazione *online*, gli elementi che possono consentire un'identificazione diretta (ad esempio, i volti) o indiretta (ad esempio, le targhe dei veicoli) degli interessati;

CONSIDERATO che resta fermo – ai sensi dell'art. 7 del Codice - il diritto di opposizione degli interessati rispetto ai dati personali che li riguardano, e che, in tal senso, la società già assicura agli interessati l'esercizio di tale diritto, mediante una particolare procedura di "segnalazione" *online*;

CONSIDERATO che Google Inc. deve garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'art. 7 anche quando, nonostante la procedura di oscuramento posta in essere, gli interessati siano comunque, anche se solo indirettamente, riconoscibili;

RITENUTO che risulta necessario, comunque, che gli interessati siano informati in modo idoneo ai sensi dell'art. 13 del Codice in relazione all'acquisizione di immagini da parte di Google Inc., affinché costoro possano scegliere di sottrarsi alla "cattura" delle immagini, allontanandosi dal luogo oggetto di ripresa;

CONSIDERATO che le modalità con le quali attualmente è fornita l'informativa agli interessati, in relazione al trattamento di acquisizione delle immagini, risultano del tutto insufficienti, in quanto consistono nella sola pubblicazione, sul sito *web* della società, dell'indicazione generica delle città in cui transitano le vetture di *Street View*, alcune ore prima del loro passaggio, nonché di un testo contenente alcune informazioni sul servizio *Street View* che tuttavia non soddisfa pienamente i requisiti di cui all'art. 13 del Codice;

CONSIDERATO, tuttavia, che il rilascio dell'informativa a ciascun interessato oggetto di riprese da parte di Google Inc. comporterebbe un impiego di mezzi obiettivamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato;

CONSIDERATO che il Garante, per effetto dell'art. 13, comma 3, del Codice, può prescrivere al titolare del trattamento l'adozione di misure semplificate per fornire un'idonea informativa agli interessati;

RITENUTA, pertanto, l'opportunità di adottare nei confronti di Google Inc. un provvedimento prescrittivo ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice;

RILEVATA la necessità che Google Inc. informi gli interessati, in relazione all'acquisizione di immagini fotografiche, individuando con un sufficiente livello di approssimazione le località visitate dalle vetture di *Street View* tenendo conto della ampiezza delle suddette località (ad esempio per le grandi città è necessario indicare i quartieri in cui circoleranno le vetture). Ciò, mediante pubblicazione della notizia sul sito *web* della società, nei tre giorni antecedenti rispetto all'inizio della raccolta delle immagini;

RILEVATA, altresì, la necessità che Google Inc. fornisca idonea e preventiva informativa anche tramite la pubblicazione, sulla pagina di cronaca locale di almeno due quotidiani, di un avviso – per ogni regione visitata - che informi sui luoghi in cui circoleranno le vetture;

RILEVATA la necessità che analogo avviso preventivo sia diffuso anche per il mezzo di almeno un'emittente radiofonica locale;

RILEVATA, altresì, la necessità che Google Inc. predisponga, sulle vetture con le quali acquisisce le immagini fotografiche, cartelli o adesivi ben visibili che indichino, in modo inequivocabile, che si stanno acquisendo immagini fotografiche istantanee oggetto di pubblicazione *online* mediante il servizio *Street View*;

CONSIDERATO che resta comunque ferma la necessità che Google Inc. renda un'informativa completa di tutti gli elementi indicati dall'art. 13 del Codice, disponibile sul sito *web* della società;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del presente provvedimento prescrittivo è applicata in sede amministrativa la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro;

RISERVATO ogni ulteriore accertamento e intervento in merito ad ulteriori profili relativi all'acquisizione di immagini per il servizio *Street View*;

RISERVATA, con autonomo procedimento, la verifica dei presupposti per contestare la violazione amministrativa concernente l'inidoneità dell'informativa resa da Google Inc. (artt. 13 e 161 del Codice);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dispone, ai sensi degli artt. 143, comma 1. lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, che Google Inc. entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento:

- a) provveda a designare un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali;
- b) provveda ad informare gli interessati, relativamente all'acquisizione di immagini fotografiche, individuando con un sufficiente livello di approssimazione le località visitate dalle vetture di *Street View* tenendo conto della ampiezza delle suddette località, mediante pubblicazione della notizia sul sito *web* della società, nei tre giorni antecedenti rispetto all'inizio della raccolta delle immagini;
- c) provveda ad informare gli interessati anche tramite la pubblicazione, sulla pagina di cronaca locale di almeno due quotidiani, nonché mediante diffusione per mezzo di un'emittente radiofonica locale, di un preventivo avviso – per ogni regione visitata - che informi sui luoghi in cui circoleranno le vetture;
- d) predisponga, sulle vetture attraverso le quali acquisisce le immagini fotografiche, cartelli o adesivi ben visibili che indichino, in modo inequivocabile, che si stanno acquisendo immagini fotografiche istantanee oggetto di pubblicazione *online* mediante il servizio *Street View*.

Roma, 15 ottobre 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

